



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 marzo 2015 – Bial-Portela / UAMI – Isdin (ZEBEXIR)

(causa T-366/11 RENV)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR — Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione — Competenza del Tribunale — Ingiunzione rivolta all'Ufficio — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 26)*
2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29, 50)*
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi ZEBEXIR e ZEBINIX [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 51, 52)*

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bial-Portela & C^a, SA e la Isdin, SA.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bial-Portela & C^a, SA.
- 3) La Isdin, SA sopporterà le proprie spese.